

PROGETTAZIONE

Arch. Elisabeth Foroni
via IV Novembre, 14/A - 37126 Verona - tel 3491426349

COMUNE DI
BUTTAPIETRA

DIREZIONE LAVORI

Geom. Giovanni Florio
via Monte Bianco, 1 - 37060 Buttapietra (VR) - tel 045542467

14 AGO. 2015

Prot. N°

7743

Cat.

X

COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE
denominato " LOTTIZZAZIONE MONTE BONDONE"

ditta : BIEFFE COSTRUZIONI SRL - BERTI RENZO - FACCI ERMINIA
IMPR. EDILE DEBATTISTI RENZO E NOBIS GIUSEPPE SNC

Richiedenti

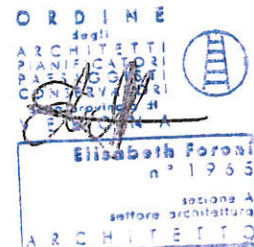
BIEFFE COSTRUZIONI SRL
Via Morvico n. 7
Tel. 045 542030 - 542467
37060 BUTTAPIETRA (VR)
Partita IVA: 0286406 023 7

ANCHE PER CONTO DELL'IMPRESA EDILE
DEBATTISTI R. e NOBIS G. SNC

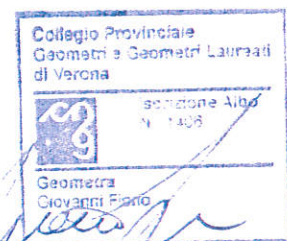
Renzo Berti

Erminia Facci

Progettista



Direttore Lavori



SCHEMA DI CONVENZIONE

AGOSTO 2015

TAVOLA 6

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 comma m)

DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

in -----(VR), Via, avanti a me _____

senza l'assistenza di testimoni noti, per espressa concorde rinuncia fatta dai comparenti, aventi i requisiti di legge, col mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

- -----, domiciliata a _____ che
interviene in questo atto in rappresentanza del **Comune di Buttapietra** nella sua qualità di
Responsabile Area Tecnica dello stesso comune, a ciò autorizzato con Decreto del Sindaco
-----, regolarmente esecutivo;

- **Bertagnoli Lucio**, nato a Verona (VR) il 01/12/1957, residente in Buttapietra (VR)
Via Monviso , 7 codice fiscale BRTLUCU57T01L781H;
nella qualità di Legale Rappresentante della società BIEFFE COSTRUZIONI SRL
con sede a Buttapietra (VR), Via Monviso , 7 P.ta IVA 02864060237;
- **Berti Renzo** nato a Sona (VR) il 27/05/1953, residente in Buttapietra (VR) Via
Monte Cervino, 9 codice fiscale BRTRNZ53E27I826Z ,
- **Facci Erminia** nata a Buttapietra (VR) il 21/06/1956, residente in Buttapietra (VR)
Via Monte Cervino, 9 codice fiscale FCCRMN56H61B304X ;
- **Debattisti Renzo** nato a Vigasio (VR) il 27/06/1956 e **Nobis Giuseppe** nato a
Mozzecane (VR) il 28/07/1947 nella qualità di Legali rappresentanti dell'IMPRESA
EDILE DEBATTISTI RENZO E NOBIS GIUSEPPE S.N.C. con sede in Vigasio
(VR) Fraz. Isolalta Via Villafranca, 50 P.ta IVA 00722980232 i cui poteri di
rappresentanza per la sottoscrizione di tutta la documentazione inerente il Piano di
Lottizzazione e Convenzione sono stati delegati alla Soc. Bieffe Costruzioni srl a
seguito atto di compravendita terreno Rep. 152804 del Notaio Luigi Tuccillo in data
29/05/2015 ;

proprietari delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione "Monte Bondone" di cui alla presente convenzione, che nel prosieguo verrà indicata per brevità come "Ditta Lottizzante".

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto

PREMESSO:

- che la Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Comune di Buttapietra, meglio identificato nell'estratto di mappa che, in scala 1:2000 si allega al presente atto per formarne parte integrante sotto la lettera ".....";
- che detta area è individuata nel P.R.G. vigente come zona "C2" di Espansione Residenziale e che per la realizzazione delle opere, la Ditta Lottizzante si atterrà alle disposizioni e norme tecniche del vigente strumento urbanistico generale;
- che la Ditta Lottizzante, in data -----, ha presentato all'approvazione del Comune di Buttapietra una richiesta di Permesso di Costruire e Autorizzazione a Lottizzare dei terreni ora menzionati, a scopo edilizio, conforme alle previsioni del P.R.G. e catastalmente censiti al N.C.T. del Comune di Buttapietra come segue:

- N.C.T. – foglio 2 – mappali n.:

1931	Ha	0.05.04	RD €	RA€
1932	Ha	0.04.98	RD €	RA€
1933	Ha	0.00.20	RD €	RA€
1934	Ha	0.00.10	RD €	RA€
1935	Ha	0.00.07	RD €	RA€
1936	Ha	0.00.01	RD €	RA€
1939	Ha	0.01.08	RD €	RA€
1942	Ha	0.01.15	RD €	RA€
1944	Ha	0.00.01	RD €	RA€
1180	Ha	0.12.40	RD €	RA€
1940	Ha	0.00.49	RD €	RA€
Totali	Ha	0.25.53	RD €	RA€

(catastali)

(ettari _____, are _____, centiare _____, reddito dominicale euro _____
virgola _____, reddito agrario euro _____ virgola _____);

precisando che: i mappali 1932 e 1935 sono in ditta all'Impresa Edile Debattisti Renzo e Nobis Giuseppe s.n.c. , i mappali 1180 e 1940 sono in ditta a Facci Erminia e Berti Renzo , i mappali 1931 , 1933 , 1934 , 1936 , 1939 , 1942 e 1944 sono in ditta alla Soc. Bieffe Costruzioni s.r.l. ;

- che la documentazione allegata al predetto Piano di Lottizzazione, redatta dall'Arch. Elisabeth Foroni iscritta all' Albo degli Architetti della Provincia di Verona al n°1965 è costituita dai seguenti elaborati:

1. - Mappa catastale - Stralcio di PRG - sovrapposizione - dati TAV. 1
tecnici - planimetria area
2. Particolari parcheggi - area verde - sezione stradale - segnaletica TAV. 2
3. Relazione Tecnica TAV. 3
4. Documentazione fotografica TAV. 4
5. Computo metrico TAV. 5
6. Schema di convenzione TAV. 6
7. Rappresentazione planivolumetrica TAV.7
8. Estratto catastale - Elenco proprietà TAV.8

ed è regolarmente depositata agli atti in Comune.

Gli elaborati di progetto approvati e depositati agli atti del Comune, seppure materialmente non allegati alla presente convenzione, fanno parte integrante del presente Atto.

- che il -----, riconosciuto che il Piano di Lottizzazione presentato dalla Ditta Lottizzante soddisfa l'interesse pubblico sia per quanto riguarda le aree destinate agli usi pubblici, sia per quanto ha riferimento alle aree destinate alla costruzione di complessi pertinenti le caratteristiche di zona, ha approvato il detto piano (e lo schema di convenzione) con deliberazione n° -----,

regolarmente esecutiva – allegato sub _____ – dando mandato al
Responsabile di Area Tecnica di stipulare la presente convenzione;

- che il Piano di Lottizzazione non prevede alcun onere per l'Amministrazione Comunale, in quanto le opere previste dal presente Progetto sono a totale carico della Ditta Lottizzante;

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo necessario disciplinare i rapporti fra Comune e la Ditta Lottizzante in ordine alla realizzazione del piano di cui trattasi, le parti intervenute convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE

Il Permesso di Costruire per la realizzazione del piano di lottizzazione s'intende concesso dal Comune di Buttapietra con salvezza dei diritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso, da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL LOTTIZZANTE

La Ditta Lottizzante si obbliga, per sé, successori ed eventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale fra loro, a dare esecuzione al piano di utilizzo in oggetto, nel pieno rispetto delle utilizzazioni edilizie e delle destinazioni delle aree in esso indicate, nonché delle norme di legge vigenti, e si impegna ad attuarlo in modo unitario e coordinato in ogni sua parte.

I lottizzanti non potranno trasferire le obbligazioni assunte con la presente convenzione, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi) senza il preventivo consenso del Comune.

ART. 3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La Ditta Lottizzante assume per sé, successori ed aventi causa – questi ultimi in via solidale fra loro – l'onere dell'esecuzione integrale delle opere di urbanizzazione primaria in conformità al progetto presentato e precisamente:

- a) degli spazi di sosta e di parcheggio con relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- b) degli spazi a verde;

I relativi lavori verranno realizzati con l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione – comprensive di tipi e particolari – come descritte nelle tavole grafiche (TAV.1 e TAV.2) allegata alla richiesta di Permesso di Costruire.

I lavori dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 27.04.1978 n° 384, e successive modifiche ed integrazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Responsabile dell' Area Tecnica rilascerà il Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere in parola, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del D.L. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.. dopo la stipula della convenzione urbanistica.

La Ditta Lottizzante si impegna a sottoscrivere la convenzione urbanistica entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione pena la decadenza della stessa, ed inoltre ad iniziare i lavori di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del Permesso di Costruire e Autorizzazione a lottizzare per la costruzione delle opere stesse e ad ultimarli entro 3 (tre) anni dal loro inizio. Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o complete, l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi di legge.

La Ditta Lottizzante dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, mediante lettera raccomandata, con almeno dieci giorni di anticipo, la data di inizio e quella presunta per l'ultimazione dei lavori nonché (se non già comunicato) il nominativo del professionista abilitato incaricato della direzione lavori, unitamente a quello della Ditta esecutrice degli stessi.

ART. 4 – CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione è costituito da polizza fidejussoria n. rilasciata da, a ciò espressamente autorizzata con D.M. 12.10.90 (G.U. 16.10.90. n.° 242), e accettato dal Comune per

€ 18.663.22 (Euro _____ / ____), pari all'importo presunto dei lavori risultante dal computo metrico – TAV. 5 sommato alle spese di progettazione e l'IVA. Detta polizza fideiussoria potrà essere svincolata con l'esito positivo del collaudo definitivo delle opere realizzate.

La garanzia cesserà soltanto dopo che la Ditta Lottizzante sarà dichiarata svincolata da ogni obbligo come previsto dal quinto comma dell'art. 6 (ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria).

Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Ditta Lottizzante autorizza il Comune a disporre della garanzia prestata nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per il pagamento o prelievi che il Comune andrà a fare.

ART. 5 – SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIENZA, REVOCA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero il collaudatore, se nominato, rilevino inadempienze o irregolarità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, il Sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione a lottizzare e del Permesso di Costruire relativo alle costruzioni nell'ambito del P. di L. fino all'esatta esecuzione dell'ordine contenuto nella diffida stessa.

Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere all'eventuale esecuzione d'ufficio di cui al successivo art. 6.

ART. 6 – ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La Ditta Lottizzante si impegna a terminare completamente l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 (opere di urbanizzazione primaria V+P) entro il termine di validità del piano di lottizzazione ossia tre anni, coordinandone la realizzazione con lo stato di avanzamento delle costruzioni previste dal piano stesso ed in modo da collaudare le opere prima del rilascio del primo certificato di agibilità degli edifici costruiti.

I certificati di agibilità pertanto si rilasceranno dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione, previste nel P.di L. (V+P) con esito favorevole.

Il collaudo dei lavori potrà essere eseguito dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, oppure da un ingegnere o altro tecnico, secondo la competenza professionale, nominato dal Comune e a spese della Ditta Lottizzante per quanto di competenza.

L'accertamento dei lavori eseguiti sarà effettuato

- a) dopo il completamento di tutte le opere previste, mediante il certificato di collaudo definitivo.

Non appena terminati i lavori di tutte le opere di urbanizzazione, da accertarsi a mezzo di dichiarazione di cui al presente comma con il rilascio del collaudo definitivo, potrà, a richiesta, provvedersi allo svincolo totale della garanzia di cui all'art. 4.

Ove, nel termine stabilito, la Ditta Lottizzante non abbia provveduto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, il Comune sarà autorizzato ad eseguire d'ufficio, avvalendosi a tale scopo della garanzia di cui al precedente art. 4) ma rimanendo comunque la Ditta Lottizzante impegnata a rifondere l'eventuale maggiore spesa che si rendesse necessaria.

Alle operazioni di accertamento e di collaudo dovrà intervenire il Direttore dei Lavori designato dalla Ditta Lottizzante o chi lo sostituirà in caso di impedimento, nonché l'impresa esecutrice delle opere stesse.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro DUE mesi dalla data della dichiarazione di fine lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori e dovranno essere completate entro sessanta giorni dalla stessa data delle operazioni.

Detto collaudo dovrà essere approvato da ----- che lo renderà esecutivo con delibera Dirigenziale.

La Ditta Lottizzante dovrà provvedere a proprie spese ed entro il termine stabilito dal Comune, alla riparazione delle imperfezioni che il collaudatore rilevi nelle opere eseguite. Scaduto il suddetto termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Comune provvederà d'ufficio con spese a carico di quest'ultima.

Qualora entro tale termine, il Comune non provveda in merito, la Ditta Lottizzante sarà autorizzata allo svincolo della fideiussione.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati rispettivamente dalla Ditta Lottizzante, dal Comune ed il

terzo in comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo nella nomina del terzo arbitro, si demanderà tale decisione al Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 7 – MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADALI E CIRCOLAZIONE SU DI ESSE

Per tutto il periodo antecedente il collaudo, le aree a Parcheggio e Verde del P.di L. mantengono la qualifica di “aree private”.

L’eventuale apposizione di targhe di denominazione stradale e dei numeri civici, non muta la condizione di cui al precedente comma.

La manutenzione del verde e dei parcheggi sarà a totale carico della Ditta Lottizzante, successori ed aventi causa, questi ultimi in modo solidale fra loro, e cesserà solo dopo il riconoscimento di regolare esecuzione dei lavori mediante verbale di collaudo, anche se i terreni risultassero già trasferiti in proprietà al Comune.

L’obbligo di manutenzione per le aree diverse da quelle stradali resterà a carico della Ditta Lottizzante, successori ed aventi causa, questi ultimi in modo solidale fra loro, fino al collaudo definitivo delle opere.

ART. 8 – EDILIZIA SUI SINGOLI LOTTI

I Permessi di Costruire degli edifici sui singoli lotti nell’ambito del piano di lottizzazione verranno rilasciati, dopo la stipula della presente Convenzione urbanistica.

ART. 9 – CESSIONE DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta Lottizzante si impegna a cedere e trasferire al Comune di Buttapietra la proprietà delle aree e delle opere di cui alla presente convenzione entro sessanta giorni dalla data di collaudo con esito favorevole, a mezzo di atto notarile, con spese a carico della Ditta Lottizzante.

Le superfici minime per opere di urbanizzazione primaria corrispondenti agli standard di verde attrezzato e parcheggio sono quantificabili in mq. 8,50 per abitante insediabile, come prescritto all’art. 19 comma 2 lett. c) delle N.T.A. per una superficie totale di mq. 153,00 (8,50 x 18,00 AB).

Le aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:

- N.C.T. – foglio 2 – mappali n.:

1939	Ha	0.01.08	RD €	RA€
1942	Ha	0.01.15	RD €	RA€
1944	Ha	0.00.01	RD€	RA€
Parte del m.n. 1180	Ha	0.00.78	RD €	RA€
Totali	Ha	0.03.02	RD €	RA€

(ettari ____, are ____, centiare ____, reddito dominicale euro ____
virgola ____, reddito agrario euro ____ virgola ____);

Le parti, in relazione ai beni da cedere dalla Ditta Lottizzante, producono certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Buttapietra in data ----- e dichiarano che nel frattempo non sono intervenute variazioni dello strumento urbanistico che ne abbiano modificato la destinazione.

ART. 10 – CORRISPETTIVO PER AREE ED OPERE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

A - La ditta lottizzante cede al Comune per la cessione delle aree a Verde e a Parcheggio una superficie pari a mq. 302,00 .

Inoltre l'art. 19 secondo comma delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, stabilisce in mq 3,00 (tre) per ogni abitante insediabile, la superficie da cedere al Comune per standard primari da destinare a gioco e parco in aggiunta ai precedenti mq. 8,50 per ogni abitante insediabile di cui al precedente art. 9 ,

e stabilisce in mq. 14,00 (quattordici) per ogni abitante insediabile la superficie minima da cedere al Comune per standard secondari .

Pertanto considerati in n. 18 (diciotto) gli abitanti insediabili previsti dal piano di lottizzazione ($2596,00 \text{ mc volume} / 150 \text{ mc} = 17,31$) l'area da cedere risulta di mq. 54,00 ($3,00 \times 18,00 \text{ AB}$) per standard primari da destinare a gioco e parco, e mq. 252,00 ($14,00 \times 18,00 \text{ AB}$) per standard secondari, per un totale di mq. 306,00 ($54,00 + 252,00$)

La Ditta Lottizzante monetizza:

B - una superficie pari a mq 306,00 (trecentosei/00) al prezzo di € 92,00 (novantadue/00) al mq. (valore di mercato aree fabbricabili per anno 2015 ai fini I.M.U. come da D.C. n. 41 del 19/05/2015 per Zona C2 da convenzionare) per un importo complessivo di € 28.152,00, (ventottomilacentocinquantadue/00) che sarà versata prima della stipula della convenzione urbanistica.

Gli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, saranno corrisposti con riferimento al volume dei singoli lotti, in fase di rilascio dei singoli permessi di costruire, con importo risultante dalle tariffe vigenti al momento del rilascio del P.di C. .

ART. 11 – SCOMPUTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, punto 2 e art. 86 della L.R. 27.06.1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, si da atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, come previsto dal precedente articolo, commisurato ai costi reali secondo le stime analitiche, al netto di I.V.A., è il seguente:

1. preventivo delle opere di urbanizzazione al netto dell'I.V.A., relative all'esecuzione di area a parcheggio € 4.391,45 (_____);
2. preventivo delle opere al netto dell'I.V.A. per la realizzazione delle aree di verde urbano : € 4.572,70 (_____);
3. preventivo delle opere al netto dell'I.V.A. per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale : € 1.100,00 (_____);
4. preventivo delle opere al netto dell'I.V.A. per la realizzazione di realizzazione nuovi accessi carrai e abbassamento marciapiede esistente: € 4.020,00 (_____);
5. preventivo delle opere al netto dell'I.V.A. per la realizzazione di arredo area verde : € 1.340,00 (_____);

Il totale complessivo degli importi al netto dell'I.V.A. dei singoli punti dall'1 al 5 ammonta a € 15.424,15 (_____).

Detto importo va scomputato dalla quota di contributo, dovuta per oneri di urbanizzazione **primaria** dai richiedenti i permessi di costruire, siano essi gli originari lottizzanti o i successori , **con riferimento al volume dei singoli lotti in fase di rilascio dei permessi di costruire.**

Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa categoria, come previsto dall'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 86 della L.R. 27.06.1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa convenzione con il Comune di Buttapietra e come previsto dagli artt. 16 e 19 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Se la quota di contributo è uguale o inferiore ai costi, nulla è dovuto alla Ditta Lottizzante, successori o aventi causa, se la quota di contributo dovesse essere invece superiore, il concessionario si impegna a pagare la differenza.

ART. 12 – VIGILANZA

Il Responsabile di Area Tecnica Comunale si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformità, il Responsabile di Area Tecnica diffida la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali.

ART. 13 – CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

La Ditta Lottizzante si impegna a trasferire al Comune la piena proprietà delle aree e delle opere di cui ai precedenti articoli entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo con esito favorevole, a mezzo di atto notarile, con spese a carico della Ditta Lottizzante.

ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI E DEI VINCOLI

I lottizzanti assumono specifico impegno di trasmettere ad ogni loro avente causa gli obblighi, sempreché siano trasferibili, da essi assunti con la presente convenzione, curando l'inserimento delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente atto, nei contratti di vendita degli immobili facenti parte del piano di lottizzazione.

ART. 15 – SPESE E REGIME FISCALE – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono interamente a carico della Ditta Lottizzante.

Trascorsi dieci anni dalla data di approvazione del piano, lo stesso resterà privo di ogni efficacia per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo comunque fermo a tempo indeterminato l'obbligo della Ditta Lottizzante, dei suoi successori ed aventi causa, ove non sia diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, di osservare le prescrizioni e condizioni previste nel piano e nella presente convenzione.

Il piano di lottizzazione potrà decadere anche prima del termine suddetto, ove sopravvengano disposizioni cogenti legislative o regolamenti in proposito.

ART. 16 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere a propria cura e spese alla trascrizione del presente atto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero per il Signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, viene fatta piena ed espressa rinuncia all'eventuale ipoteca legale.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, saranno a carico della Ditta Lottizzante.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per la Ditta Lottizzante e per il Comune di Buttapietra.

La Ditta Lottizzante si impegna a compiere tutti gli atti necessari ad eseguirla, autorizzando sin d'ora tutte le volture occorrenti.

ART. 19 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamenti.

Si chiede l'applicazione di ogni beneficio di Legge ed in particolare delle Leggi 1 giugno 1943 n. 666 e 20 gennaio 1977 n. 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il su esteso atto del quale ho dato lettura ai comparenti che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio in calce e a margine.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato di mio pugno, occupa fogli ____ per le prime ____ facciate e della ____ fin qui.

F.to _____

F.to _____